



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Uff. II - Politiche dell'immigrazione e dell'asilo sul territorio

Monitoraggio delle politiche di settore e consulenze alle Prefetture - U.T.G.

Roma, data del protocollo



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e L'immigrazione

AOO POLITICHE
Protocollo 0000648 del 20/02/2017
UOR: Uff1
T. 0261/0239



0000648 200217

ALLE PREFETTURE - UU.TT.G.
LORO SEDI

AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO

AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO

ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA VAL
D'AOSTA
AOSTA

Oggetto: Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante: "Proroga e definizione dei termini". Modificazioni apportate al D.P.R. 445/2000, recante il " *testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*."

Per opportuna conoscenza, si trasmette la nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, concernente l'oggetto, con cui si comunica che è stata disposta l'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2017, per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri.

Si prega di diramare la presente circolare agli Sportelli Unici per l'Immigrazione sensibilizzando gli stessi sull'argomento.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE

(Scotto Lavina)

SDM
/cond. proroga termini

Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale Immigrazione



AOO: RMPAC1
Prot.: 0001896 del 20/01/2017 Uscita
UOR: 400/A
Fasc: Archivio.Massimario.00012.00270

Cod. Amm. m_4



Ministero dell'Interno

N.400/A/2017/12.270

Roma, data del protocollo

*Esclusivamente per messaggistica
interna certificata*

OGGETTO: Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante: "Proroga e definizione di termini". Modificazioni apportate al D.P.R. 445/2000, recante il *testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*.

*24.1.17
UFF. ST. ELEG.*

- | | |
|---|------------------|
| AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA | <u>LORO SEDI</u> |
| E, p.c.
AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI
E L'IMMIGRAZIONE | <u>ROMA</u> |
| AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI
E TERRITORIALI | <u>ROMA</u> |
| ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO | <u>ROMA</u> |
| ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE
GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO | <u>ROMA</u> |

Per i profili di interesse degli Uffici Immigrazione, si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 304, del 30 dicembre 2016, è stato pubblicato il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 ove, all'articolo 5, comma 3, è stato ulteriormente prorogato, fino al 31 dicembre 2017, il termine stabilito all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Al riguardo, appare di interesse richiamare le osservazioni contenute nelle precedenti circolari¹ di questa Direzione Centrale, il *parere* espresso relativamente al corretto ambito applicativo del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, novellato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché le indicazioni operative fornite, nell'aprile 2012, in conseguenza alla diramazione della *direttiva congiunta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e del Ministero dell'Interno*.

IL DIRETTORE CENTRALE

R/FB/VR/Uff AAGG - Settore giuridico



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e Amministrazione

AOO UFFICIO STUDI
Protocollo 0000201 del 27/01/2017
UOR: UALP
T. 0214/0103/0011

0000201 270117

9

¹ Cfr. con la circolare N. 400/A/2012/12.340 prot. 512 del 24 gennaio 2012; Cfr. con la circolare N. 400/A/2013/12.336.2 prot. N. 56 del 2 gennaio 2013; Cfr. con la circolare N. 400/A/2013/12.336.2 prot. N.22412 del 2 luglio 2013; Cfr. con la circolare N. 400/A/2013/12.336.2 prot. N. 26955 del 21 agosto 2013; Cfr. con la circolare N. 400/A/2013/12.336.2 prot. N. 41233 del 31 dicembre 2013; Cfr. con la circolare N. 400/A/2014/12.270 prot. N. 8014 dell'11 marzo 2014; Cfr. con la circolare N.400/A/2015/12.270 prot. 0011120 del 24.03.2015, Cfr. con circolare N.400/A/2016/12.270 prot. 3156 del 22.01.2016.

² Diramata il 17 aprile 2012.

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244

Proroga e definizione di termini. (16G00260) (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2016

febbraio 2015, n. 11 e' differito al 31 dicembre 2017.

Art. 5

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno

1. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

2. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

3. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

4. E' prorogata, per l'anno 2017, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

5. Il termine di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' prorogato al 31 dicembre 2017.

6. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

Art. 17

Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE

1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validita', che abiliti allo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.».

b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

«3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.».

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui all'articolo 38 e 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, puo' essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a piu' datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed e' rilasciata a ciascuno di essi, ancorche' il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorita' consolare e il permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui

all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.

4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "La richiesta di assunzione, per le annualita' successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.".